

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 di data 31.05.2012

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMU - IMP - APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di MAGGIO alle ore 16,30 in SAN NICOLA DELL'ALTO nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione del punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

SCARPELLI FRANCESCO -SINDACO SI

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
-------------	----------	---------

BASTA Tiziana Francesca	SI	
COCOLA Nicola	SI	
LAVIA Ida	SI	
INGLESE Michele	SI	
LIVANI Antonio	-	SI
COMITO Mariangela	-	SI
MAURO Michele	SI	
RAFFA Francesco	SI	
RIZZUTI Luigi	-	SI
SULLA Luigi Sabato	SI	
VALENTE Fabrizio	SI	
BRESCI Nicola	SI	

PRESENTI N. 10 ASSENTI N.3 (Livani-Comito-Rizzuti).

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede Sig. Dott. Scarpelli Francesco nella sua qualità di SINDACO

-Partecipa il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca con funzioni di verbalizzazione

La seduta è pubblica

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*") ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, in tutti i comuni del territorio nazionale, della istituzione della Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

RICHIAMATO il citato articolo 13, secondo il quale "*L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.*

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per

cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

(...)Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

(...) È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. (...)

I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

RILEVATO che l'articolo 14, comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RITENUTO dunque che il Comune può regolamentare l'applicazione dell'Imposta municipale propria nell'ambito della potestà normativa ad esso riconosciuta dagli articoli 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 (decreto di riordino dei tributi locali) e nel rispetto della normativa statale di cui agli articoli 13 del d.l. n. 201/2011 e 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) – così come modificato dall'art. 27, comma 8 della l. n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) – *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO altresì che, per effetto dell'articolo 1, comma 156 della l. n. 296/2006 *supra cit.*, di modifica dell'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (recante *“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*), la competenza a determinare l'aliquota appartiene al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente proposta, in caso di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, produce effetti dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni sono oggetto di separata deliberazione di Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti l'imposta municipale propria e che tale rinvio al testo di legge ed alle sue eventuali successive modificazioni ha natura *“dinamica”*;

VISTI

Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;

Il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i;

Il Regolamento di contabilità;

L'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Il d.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati previamente acquisiti, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria ex art.49 T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso e considerato **propone la formale approvazione** del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il testo dell'allegato Regolamento composto di n.17 articoli;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- 2) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU composto di n. 17 articoli, che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante;
- 3) **DI PREVEDERE** la pubblicazione del presente deliberato all'Albo on line dell'Ente nonché l'invio dello stesso entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Regolamento di cui sopra ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria - IMU in via sperimentale;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 7) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza e con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –

f.to Il Sindaco



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

Art. 10- Attività di recupero

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 12 - Versamenti minimi

Art. 13 - Differimento dei versamenti

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

Art.17 – Norme di rinvio

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU si definisce abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. Ai medesimi fini si considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere all'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **3** punti percentuali.. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

Art. 10- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. La rateizzazione può essere concessa solo in caso di importo dovuto superiore a Euro 1000,00 eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si opera espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **REGOLAMENTO IMP- IMU APPROVAZIONE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile dell'area economica – finanziaria
f.to Dott. Vincenzo Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Francesco SCARPELLI prende la parola per illustrare la proposta di deliberazione, sottolineando che, in attesa di conoscere il gettito reale della nuova imposta sugli immobili, si è scelto di adottare le aliquote base previste dalla norma statale. Il Sindaco pone in evidenza che si dovrà decidere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, sul tema degli iscritti AIRE.

Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Interviene il consigliere SULLA Luigi Sabato richiamando quanto già dichiarato con riferimento all'istituzione dell'addizionale IRPEF.

In mancanza di altri interventi viene posta in votazione la proposta della Giunta comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco Dott. Francesco Scarpelli;

UDITO l'intervento del consigliere SULLA Luigi Sabato;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione e l'allegato Regolamento composto di n.17 articoli;

CONSIDERATO CHE l'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*") ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, in tutti i comuni del territorio nazionale, della istituzione della Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo;

EVIDENZIATO che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio

urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;

RITENUTO che il Comune può regolamentare l'applicazione dell'Imposta municipale propria nell'ambito della potestà normativa ad esso riconosciuta dagli articoli 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 (decreto di riordino dei tributi locali) e nel rispetto della normativa statale di cui agli articoli 13 del d.l. n. 201/2011 e 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011;

DATO ATTO che il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria -IMU produce effetti dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni sono oggetto di separata deliberazione di Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti l'imposta municipale propria e che tale rinvio al testo di legge ed alle sue eventuali successive modificazioni ha natura "dinamica";

VISTI

Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;

Il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Il Regolamento di contabilità;

L'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Il d.lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

VISTO il testo dell'allegato Regolamento composto di n.17 articoli;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art.49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la proposta della Giunta meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza in materia;

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate, **con voti a favore n.7 voti contrari n.2 (Sulla e Valente) e n.1 astenuto (Bresci)** espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- 2) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU composto di n. 17 articoli, che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante;

- 3) **DI PREVEDERE** la pubblicazione del presente deliberato all'Albo on line dell'Ente nonché l'invio dello stesso entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Regolamento di cui sopra ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria - IMU in via sperimentale;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore n.7 voti contrari n.2 (Sulla e Valente) e n.1 astenuto (Bresci) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

f.to (Dott. Scarpelli Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. Michele Pagliuca)

L'ASSESSORE

f.to (Sig.ra Basta Tiziana F.)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Avv. Michele PAGLIUCA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune, oggi _____ prot.n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione on line

f.to **Serleti Luigi**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi dal.....al.....senza reclami;

è divenuta esecutiva in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

(x) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

immediatamente eseguibile ope legis;

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

f.to **Avv. Michele Pagliuca**
